

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D. Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 “Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana” e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

**VISTA** la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. recante “Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale”;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

**VISTO** il D.A. n.117 del 28.04.2020 con il quale il dott. Antonio Garofalo, funzionario direttivo del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Casteltermini (AG), con le funzioni del Sindaco e della Giunta, fino alla prima tornata elettorale utile, fatti salvi gli esiti di eventuali giudizi pendenti;

**VISTA** la nota acquisita al Prot. Gen. del Dipartimento delle AA.LL. al n.7966 del 24 luglio 2020, con la quale il dott. Antonio Garofalo ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con immediata decorrenza dalla carica di Commissario straordinario del Comune di Casteltermini (AG);

**VISTA** la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Prima sezione civile n. 16223/20 con la quale all'udienza del 16/07/2020 CC Cron. 16223 R.G. sul ricorso n. 22591/2019, la Corte *“accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha sostituito alla carica di sindaco al sig. Gioacchino Nicaastro il sig. Filippo Pellitteri”*;

**RITENUTO** di prendere atto delle dimissioni e di dovere contestualmente provvedere alla sostituzione del Commissario straordinario dimissionario, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, attribuendo ad altro commissario le funzioni del Sindaco e della Giunta del Comune di Casteltermini (AG), fino alla prima tornata elettorale utile;

**VISTO** l'articolo 56 – comma 2 - del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, che dispone *“nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione della consultazione elettorale, l'Assessore Regionale per gli Enti locali provvede alla gestione del Comune con la nomina di un Commissario scelto fra i dirigenti in servizio presso l'Ufficio Ispettivo dell'Assessorato”*;

**VISTO** il D.D.G. n. 517 del 9.12.2019 con cui sono state riconosciute ai dirigenti ivi indicati, le funzioni di componenti dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3 di

approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali;

**RITENUTO**, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

**VISTO** il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

**PRESO ATTO** che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

## DECRETA

**Art. 1)** Prendere atto delle dimissioni del Commissario straordinario con le funzioni del Sindaco e della Giunta comunale di Casteltermini (AG), dott. Antonio Garofalo.

**Art. 2)** Nominare, in sua sostituzione, il/la Sig./Dott. CORSO GIOVANNI del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali con funzioni di componente dell'Ufficio Ispettivo, giusto D.D.G. n. 517/2019, Commissario Straordinario con le funzioni del Sindaco e della Giunta del Comune di Casteltermini (AG) fino alla prima tornata elettorale utile.

**Art. 3)** Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

**Art. 4)** Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 07-08-2020



L'ASSESSORE  
Grasso